

Codice DB1411

D.D. 3 marzo 2014, n. 467

Rii Rialaccio e Scolatore in Comune di Pella (NO). Autorizzazione idraulica per la realizzazione di due attraversamenti con tubazione acquedottizia nell'impalcato dei ponti sulla S.P. "Lagna-Pella". Richiedenti: Mauro Sillani, Fantini Domizio, Fantini Luigi, Enrica Patriarca.

In data 3/2/2014 i sigg.ri Mauro Sillani, Fantini Domizio Oscar, Fantini Luigi, Enrica Patriarca hanno presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di due attraversamenti con tubazione acquedottizia posta nell'impalcato dei ponti insistenti sui rii Rialaccio e Scolatore della S.P."Lagna-Pella" in territorio del Comune di Pella.

Poiché l'opera interferisce con i corsi d'acqua denominati rio Rialaccio e rio Scolatore è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. N.523/1904

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'arch. Vincenzo Curti ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pella per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico dei rii Rialaccio e Scolatore.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- visto il regolamento regionale n. 14/r DEL 06.12.2004

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici sigg.ri Mauro Sillani, Fantini Domizio Oscar, Fantini Luigi, Enrica Patriarca ad eseguire la realizzazione di due attraversamenti con tubazione acquedottizia posta nell'impalcato dei ponti insistenti sui rii Rialaccio e Scolatore della S.P."Lagna-Pella" in territorio del Comune di Pella subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
2. le opere devono essere realizzate in conformità degli elaborati progettuali prodotti e delle prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. i manufatti interessati dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la posa della tubazione non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno dalla data del provvedimento concessorio, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle degli attraversamenti, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

Il Dirigente
Adriano Bellone